



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini e delle biciclette
e in materia di assicurazione

ONOREVOLI SENATORI. – La micromobilità elettrica rappresenta uno strumento di grande interesse in materia di mobilità sostenibile e di tutela ambientale ma a una condizione, cioè che questo nuovo strumento, in continua evoluzione anche grazie allo sviluppo tecnologico, sia adeguatamente regolato.

Una chiara e compiuta disciplina per l'utilizzo dei mezzi della micromobilità elettrica, eviterebbe il rischio non soltanto di andare nel senso opposto rispetto a quello degli obiettivi prefissati, aumentando il congestionamento del traffico nelle grandi città, ma anche quello di ridurre in maniera drastica il livello attuale della sicurezza stradale.

Il legislatore, dopo un primo passo razionale e condivisibile, con il varo di una sperimentazione a livello locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio per l'anno 2019), che avrebbe dovuto produrre dati tratti dall'esperienza empirica sulla base dei quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe potuto adottare iniziative di regolamentazione organica, si è lasciato andare a una serie di « fughe in avanti » che hanno vanificato completamente il primo passo iniziale.

In particolare, il legislatore, con l'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha sostituito il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio per l'anno 2020), con i commi da 75 a 75-*septies*, che disciplinano l'uso dei monopattini elettrici. In particolare, il comma 75-*ter* prevedeva che i monopattini elettrici possano

circolare sulle strade urbane nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi e ciò ha prodotto una serie di criticità e di incertezze nella concreta applicazione di questa disposizione, che solo in parte sono state sanate dalle disposizioni di cui al citato articolo 33-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019.

È sufficiente guardare quanto si verifica quotidianamente nelle principali città italiane, a iniziare da Roma e da Milano, per accorgersi che vi sono ancora molte criticità alle quali è necessario porre rimedio prontamente.

Essendo terminata la sperimentazione alla quale si è fatto cenno e ritenendo come strada maestra da seguire quella di una regolamentazione ancor più organica della micromobilità elettrica da varare alla luce dei dati raccolti a livello empirico, la scelta che si compie con il presente disegno di legge è quella di integrare le norme in materia di circolazione dei monopattini elettrici.

Con il presente disegno di legge si intende, quindi, regolamentare la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e dei velocipedi e la condotta dei loro conducenti, troppo spesso protagonisti di atteggiamenti contrari alla legge in tema di circolazione stradale, per colmare l'attuale normativa carente sia sul piano della sicurezza e sia su quello della condotta dei ciclisti.

Per quanto riguarda il tema dell'assicurazione assicurazione per la responsabilità civile verso terzi sui monopattini, esistono ancora dei vuoti legislativi, nonostante le nuove regole per i monopattini elettrici. Per questo alcune regioni e comuni stanno provando a muoversi in autonomia, introdu-

cendo nuovi obblighi: per esempio, a Firenze, l'uso del casco è obbligatorio a prescindere dall'età e in Lombardia si sta valutando l'obbligo di assicurazione e patentino. Infatti, i monopattini elettrici, proprio perché considerati velocipedi, non richiedono alcuna assicurazione obbligatoria, bollo o tassa di circolazione.

Mentre per i monopattini in *sharing* l'assicurazione è già compresa nel contratto di noleggio, per i monopattini di proprietà, la normativa che riforma le regole per la loro circolazione prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con quello dello sviluppo economico, avvierà un'istruttoria per verificare se sarà necessario introdurre l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile contro i danni a terzi anche in relazione alla circolazione dei monopattini elettrici.

Tuttavia, è necessario nell'immediato assicurare il proprio monopattino contro eventuali furti, atti vandalici e danni a terzi.

Il presente disegno di legge si compone di 2 articoli.

L'articolo 1 vincola la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente all'installazione di una targa contenente i dati identificativi del veicolo e all'obbligo di copertura assicurativa del veicolo ovvero del suo conducente siano per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 2 prevede l'obbligo per il conducente di velocipede di età inferiore a dodici anni di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche in vigore, disponendo la sanzione per chiunque importa o produce per la commercializzazione nel territorio nazionale e chiunque commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alle norme stesse.

Impone, inoltre, l'obbligo di copertura assicurativa delle biciclette a pedalata assistita ovvero del suo conducente per la responsabilità civile verso terzi, come previsto per i monopattini ai sensi dell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 75 è inserito il seguente:

« 75.1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono essere dotati, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati identificativi del veicolo »;

b) dopo il comma 75-*quaterdecies* è inserito il seguente:

« 75-*quaterdecies*.1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui ai commi da 75 a 75-*quaterdecies*, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è consentita esclusivamente nei casi in cui il veicolo ovvero il suo conducente siano coperti da apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. In caso di contravvenzione alle disposizioni di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

Art. 2.

1. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *9-bis* è premesso il seguente periodo: « Durante la marcia, il conducente di velocipede di età inferiore a dodici anni ha l'obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, a seconda delle esigenze del minore »;

b) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma *9-bis*, primo periodo, la sanzione è ridotta della metà »;

c) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

« *10-bis*. Chiunque importa o produce per la commercializzazione nel territorio nazionale e chiunque commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 a euro 3.396.

10-ter. La circolazione delle biciclette a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, è consentita esclusivamente nei casi in cui il veicolo ovvero il suo conducente siano coperti da apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. In caso di contravvenzione alle disposizioni di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del velocipede ».

2. Le disposizioni del comma *9-bis*, primo periodo, del comma 10, terzo periodo, e del comma *10-bis* dell'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centotesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00